



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

Risk Approach:
la determinazione
del rischio di revisione
in tre passi

Alberto Pesenato
ORDINE DI VERONA

PRIMA PARTE

Risk Approach: la determinazione del *Rischio di Revisione* in tre passi

Parte prima

di **Alberto Pesenato**¹
ORDINE DI VERONA

La determinazione del rischio di revisione, richiesta dai principi di revisione ISA Italia adottati dal MEF, è qui illustrata nelle due metodologie. Esse utilizzano gli stessi elementi: il rischio intrinseco, il rischio di controllo ed il rischio (livello) di individuazione. Se ne propone una sintesi.

Premessa

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato l'attuazione della Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014². In Italia con la determina della Ragioneria generale di Stato del 23 dicembre 2014 sono stati adottati i principi di revisione *ISA Italia*, risultanti dalla collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC, INRL e Consob) ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 39/2010.

L'importante determina conferma la metodologia del *risk approach* per la definizione del rischio di revisione. E' doveroso sottolineare che gli ISA (*International Standards on Auditing*) costituiscono fin dal 2004 l'unico riferimento tecnico per i soggetti incaricati della revisione legale ed è pertanto opportuno che l'attività di revisione del bilancio si basi su tali documenti (non assume particolare rilevanza se si tratti di quelli *clarified* o di quelli precedenti, per le revisioni fino al bilancio 2014). I principi di revisione internazionali adottati a seguito della convenzione tra MEF e CNDCEC, Assirevi, INRL e Consob, così come previsto dal Testo Unico della revisione, sono stati integrati da nuovi documenti, tra cui il principio *SA 250B* (un *unicum* a livello mondiale) e *SA 720B*; gli ISA *clarified* non prevedono, infatti, uno specifico documento sul tema delle verifiche di periodo. L'approccio professionale del revisore legale resta improntato sulla determinazione del rischio di revisione elemento cardine nella verifica del controllo della qualità (tav.13).

1. DEFINIZIONI E APPROCCIO

Il *rischio di revisione*, come è noto, delimita l'ampiezza e la misura della significatività e le conseguenti procedure di verifica che il revisore legale andrà ad applicare:

- con il *metodo del campionamento statistico*, nelle società complesse e articolate;
- con il *metodo professionale e critico* oppure con il *metodo del rischio residuo* nelle società di media/grande dimensione non quotate e nelle PMI³.

Quanto sopra rientra nella strategia di revisione, come prevista dal principio ISA Italia 300. Con il termine «*Rischio di revisione*» (*AR Audit Risk*) si definisce il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Le componenti del rischio di revisione sono tre: il rischio intrinseco, il rischio di controllo e il rischio (livello) di individuazione.

1.1 Rischio intrinseco (*IR Inherent Risk*): le check list che lo identificano

Il rischio intrinseco (*IR Inherent Risk*) è «*la possibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni*».

Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.

Per accertare il grado di rischio intrinseco, il revisore valuta numerosi fattori, quali ad esempio:

- l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione;
- pressioni anomale sul *management*;
- la natura dell'attività svolta dalla società;
- i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società;
- singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori;
- la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;
- il grado di possibilità che i beni aziendali possano essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore o perché facilmente trasferibili;
- operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;
- le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.

Per determinare il rischio intrinseco il revisore legale utilizza alcune *check list* tratte dai principi di revisione ISA Italia e dalla pratica professionale (*Tav.1*): esse sono contrassegnate da un asterisco nell'archivio dell'organizzazione del lavoro (*Tav.2*). Sono *check list* che hanno carattere pluriennale e quindi il revisore legale le inserisce di anno in anno nell'archivio dell'organizzazione del lavoro aggiornandole dopo averle attentamente compilate nel corso della prima revisione svolta presso la società. L'archivio dell'organizzazione del lavoro accoglie tutta l'attività sia propedeutica (pianificazione), sia l'attività di controllo (budget dei tempi, svolgimento del lavoro, controllo della qualità), sia la sintesi di determinazione finale del rischio di revisione.

È nell'archivio dell'organizzazione del lavoro che vengono accolte le *check list* della valutazione del *rischio intrinseco* (*Tav. 1* e *Tav. 2*) e del conclusivo rischio di revisione.

¹ Autore dei manuali: «*Revisore Legale*» IX Edizione 2020 WKI Ipsoa (in uscita a giugno/settembre) e «*Organismo di Vigilanza*» VII Edizione 2019 WKI Ipsoa. Altri contributi sono disponibili nel sito www.albertopesenato.net www.formazione revisori.net.

² Essa modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati) contestualmente ha approvato il Regolamento (UE) n.537/2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

³ Nelle *Micro imprese* il revisore legale utilizza integralmente solo il primo passo (qui par. 1.1 e 2) non potendo avere tali aziende delle procedure strutturate, egli giudicata la gestione affidabile, procede direttamente alle verifiche di sostanza (qui Tav.12).

Tav. 1 - P.R. ISA Italia utili alla determinazione del Rischio Intrinseco (incluso documento CoSO⁴ Framework SCIGR).

9.1	Documenti CoSO Report I e CoSO Framework SCIGR: Principi guida ^{1B}	P.R. ISA Italia 315 App.1
10.3	Antiriciclaggio	P.R. ISA Italia 250
10.4	Parti correlate	P.R. ISA Italia 550
10.6	Continuità aziendale	P.R. ISA Italia 570
10.7.1	1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite	P.R. ISA Italia 240 App. 1
10.7.2	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	P.R. ISA Italia 240 App. 3
10.7.3	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	P.R. ISA Italia 315 App.2
10.7.4	Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti	P.R. ISA Italia 250
10.7.5	Possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi	P.R. ISA 240 App. 2

Nota: alcune di queste check lists possono essere omesse e/o dovranno essere semplificate al fine di essere utilizzate nelle Micro-Imprese

Tavola 2 - Archivio Generale – Organizzazione del lavoro

1.	Relazione di revisione:	
	1.1 Anno corrente	
	1.2 Anno precedente (ante archivio Permanente)	
2.	Lettera alla direzione: (comunicazioni agli organi di Governance)	P.R. ISA Italia 260 - 265
	2.1 Anno corrente	
	2.2 Punti da considerare nella lettera alla direzione	
	2.3 Anno precedente (ante archivio Permanente)	
3.	Lettera/delibera di incarico	
4.	Punti da chiarire – Note per l'anno successivo	
5.	Lettera di attestazione	P.R. ISA Italia 580
	5.1 Lettera di attestazione anno precedente (ante archivio Permanente)	
6.	Riepilogo: Rischio di Revisione - Rischi/ Intrinseco - Significatività	
	6.1 Rischio di Revisione	
	6.2 Rischio Intrinseco/ <i>Inherent</i>	
	6.3 Significatività	
7.	Memoranda conclusivi:	
	7.1 Revisore responsabile	
	7.2 Revisore manager	
	7.3 Senior responsabile <i>in charge</i>	
8.	Riunioni con altri organi di controllo (O. d. V. - Audit Committee – altri):	
	8.1 Anno Corrente	
	8.2 Anno Precedente (ante archivio Permanente)	
9.	CoSO Framework SCIGR:	P.R. ISA Italia 315 App. 1
	9.1* Check-list: Documenti CoSO Report I e CoSO Framework SCIGR: Principi guida	
	9.2 Check-list: Strumenti di valutazione del controllo interno	
10.	Rischio Intrinseco e di gestione dell'azienda	
	10.3* Check list: Antiriciclaggio	P.R. ISA Italia 250
	10.4* Check list: Le parti correlate	P.R. ISA Italia 550
	10.5 Check list: Eventi successivi	P.R. ISA Italia 560
	10.6* Check list: Continuità aziendale	P.R. ISA Italia 570
10.7	Rischi di errori e frodi, false informazioni, appropriazioni indebite, corretta amministrazione	
	10.7.1* Check list: 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite link	P.R. ISA Italia 240 App. 1
	10.7.2* Check list: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	P.R. ISA Italia 240 App. 3
	10.7.3* Check list: Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	P.R. ISA Italia 315 App. 2
	10.7.4* Check list: Vigilanza sulla corretta amministrazione	P.R. ISA Italia 250
	10.7.5* Check list: possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi	P.R. ISA 240 App. 2
10.8	Controllo Qualità:	P.R. SA Italia 220 – ISCQ 1
	10.8.1 Check-list: Controllo qualità P. R Italia 220 Soggetto abilitato – responsabilità I	
	10.8.2 Check-list: Controllo qualità P.R. ISCQ 1 Soggetto abilitato - responsabilità II	
	10.8.3 Check-list: Controllo qualità: Soggetto abilitato singolo e PMI	
11	Pianificazione e controllo sullo svolgimento della revisione e verifiche sulla contabilità e bilancio	
	11.1 Check list: Pianificazione della revisione	P.R. ISA Italia 300
	11.2 Check list: Controllo sullo svolgimento della revisione	P.R. ISA Italia 300
	11.3 Check-list: Contabilità e libri sociali	ex art. 14 D.Lgs. 39/2010 e P.R. SA Italia 250B
	11.4 Check-list: Controllo: Bilancio – Nota Integrativa – Relazione sulla gestione	
12.	Budget e consuntivo ore	
13.	Analisi comparativa	P.R. ISA Italia 520
14.	Sommario Conferme esterne - circolarizzazione	P.R. ISA Italia 505
15.	Lettere degli avvocati	P.R. ISA Italia 505
16.	Rettifiche proposte dai revisori	
17.	Stato patrimoniale (bilancio di verifica)	
18.	Conto Economico (bilancio di verifica)	
19.	Revisori interni	
20.	Dettagli da preparare dal cliente	
	<i>Reviews</i>	

⁴ CoSO – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (Commissione anticorruzione) che opera negli USA dal 1992 – essa ha emesso i documenti CoSO I – CoSO ERM (anche CoSO II) CoSO III e CoSO Framework SCIGR (2013).

^{1B} Un contributo ne illustrerà i principi proponendo delle *check lists* appropriate.

1.2 Rischio di controllo (CR Control Risk)

Il rischio di controllo (**CR Control Risk**) è il rischio che un'inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno. Il revisore deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità dell'esistenza di errori significativi. Il revisore può assumere un rischio di controllo basso se decide di affidarsi al sistema di controllo interno dell'azienda cliente. Questo avviene dopo aver completato i questionari ed eseguito un attento *walk through*, per ogni singolo ciclo. Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

Tecniche differenti possono essere utilizzate per documentare le informazioni relative ai sistemi contabile e di controllo interno. Le tecniche più comuni, usate sono: descrizioni, questionari sul controllo interno (ICQ – **Tav. 3**), *check list* e diagrammi di flusso. Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità (**Tav. 11**) il revisore deve valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente diventando *punti di forza* come rilevato nella valutazione preliminare del rischio di controllo.

Tavola 3 - Archivio procedure: riepilogo dei questionari sul controllo interno - asserzioni

I Questionari sul Controllo Interno (ICQ) qui proposti hanno carattere pluriennale: vanno compilati il primo anno ed aggiornate negli anni

Nome Azienda _____					
Esercizio 20__					
Descrizione		Anno 20.. Prima preparazione	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento
		Data + Sigla	Data + Sigla	Data + Sigla	Data + Sigla
1.	a) Conoscenza dell'attività aziendale b) Documento CoSO Report I'				
2.	a) Rischio di Revisione e guida ai programmi di revisione da adottare in riferimento al Rischio di Revisione e Poste di Bilancio. b) Altre informazioni organizzative				
2.1	<i>Walk Through</i>				
3.	Ciclo Passivo - Spese – Debiti				
3.1	<i>Walk Through</i>				
4.	Ciclo Attivo - Ricavi - Crediti				
4.1	<i>Walk Through</i>				
5.	Ciclo Produttivo - Magazzino				
5.1	<i>Walk Through</i>				
6.	Ciclo Finanziario, Cassa e Banche Tesoreria e Derivati				
6.1	<i>Walk Through</i>				
7.	Ciclo Risorse umane				
7.1	<i>Walk Through</i>				
8.	Ciclo Immobilizzazioni a) materiali b) immateriali				
8.1	<i>Walk Through</i>				
9.	Ciclo I.T. (<i>Information Technology</i>)				
9.1	<i>Walk Through</i>				
10.	Ciclo Titoli e Partecipazioni				
11.	Ciclo Debiti a lungo termine				
12.	Ciclo Patrimonio netto				
13.	Ciclo <i>Fair value</i>				
	Altre Voci del CICLO PASSIVO				
14.	Ciclo: Marketing				
15.	Ciclo Omaggi – Spese di rappresentanza				
16.	Ciclo Consulenze e prestazioni professionali				
17.	Ciclo Sponsorizzazioni				
18.	Ciclo Liberalità e no profit				
19.	Ciclo Procedimenti giudiziari ed arbitrali				
20.	Ciclo Accordi transattivi				
21.	Ciclo Rapporti con la Pubblica amministrazione				
22.	Ciclo Autorizzazioni e concessioni				
	Altri Cicli				
23.	Ciclo Sicurezza sul lavoro				
24.	Ciclo Ambiente				
25.	Controllo di gestione				
26.	Conto Economico				
X	X in Dossier del Bilancio				

⁶ NOTA IMPORTANTE: Il documento **CoSO Report I** nei 23 principi guida (verificati con gli ICQ di **Tav.3**) è considerato come *best practice* di riferimento per l'architettura dei sistemi di controllo interno dal *Sarbanes Oxley Act* del 2002. Le procedure riferite ai 23 principi guida sono ormai divenuti pratica professionale comune nelle imprese (si dà per scontata la loro applicazione da parte dei responsabili e quadri delle varie unità operative). Ritengo che gli ICQ (i Questionari sul Controllo Interno) qui proposti **soddisfino in modo appropriato** detti principi guida.

1.3 (Rischio) livello di individuazione (DR Detection Risk)

Il (rischio) livello di individuazione o riconoscimento è il rischio proprio del Revisore Legale: esso è direttamente collegato alle procedure di conformità (rischio di revisione basso o accettabile di **Tav. 11**) e di validità (rischio di revisione consistente di **Tav.12**) effettuate dal revisore. È il rischio che le procedure di conformità e di validità eseguite dal revisore non evidenzino un'inesattezza significativa, considerata individualmente o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Si può affermare che quest'ultima componente di rischio rifletta la probabilità di non scoprire tutti gli scostamenti significativi di bilancio e quindi è **un rischio che va attribuito od ascritto al revisore** ed è commisurato all'efficacia delle procedure di revisione pianificate ed adottate. Come sopra detto, la valutazione del rischio di controllo, unitamente alla valutazione del rischio intrinseco, influenza la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di conformità e di validità da eseguire per ridurre il rischio d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile. Sebbene le procedure di conformità e le procedure di validità (**Tav.11 e 12**) abbiano finalità differenti, i risultati ottenuti da entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità comuni. Gli errori scoperti durante le procedure di validità possono indurre il revisore a modificare la valutazione del rischio di controllo definita precedentemente. Indipendentemente dal livello del rischio intrinseco e del rischio di controllo, il revisore deve effettuare comunque alcune procedure di validità sui saldi dei conti e sulle classi di operazioni significative. Tanto più elevata è la valutazione del revisore del rischio intrinseco e del rischio di controllo, tanto maggiori — — sono gli elementi probativi (accertamenti) che il revisore deve acquisire per mezzo di verifiche di validità. In altre parole, quando entrambi i rischi sono valutati «alti», il revisore deve considerare se le procedure di validità possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di ridurre il rischio di individuazione, e quindi il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

1.3.1 Metodologie per determinare il rischio di revisione

Le metodologie adottabili per la determinazione del rischio di revisione sono due, entrambe applicate nella pratica professionale. Esse traggono gli elementi valutativi dalla ponderazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo, determinando il (rischio) livello di individuazione e definendo il rischio di revisione. Le metodologie sono:

- A) *metodo professionale o critico;*
- B) *metodo del rischio residuo (statistico).*

A) Metodo professionale o critico

Questo metodo fa riferimento a quanto previsto dal principio di revisione 400 del 18 ottobre 2000 nella sua unica appendice che lo esemplifica (**Tav. 4**). Sulla base di questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco ed il rischio di controllo, li pondera per determinare il (rischio) livello di individuazione e quindi determinare il *rischio di revisione*. La particolarità di questo metodo risiede nel fatto che si basa sulla *sensibilità professionale* e critica del revisore e che può essere applicato anche in realtà economiche di medie e grandi dimensioni, ma in particolar modo nelle PMI⁵. Questo metodo si articola in tre fasi successive qui di seguito descritte:

Fase 1 - Rischio intrinseco (Tav. 1 e Tav. 6)

- Gestione dell'azienda da parte del management
- Contesto interno;

Archivio Procedure 1.a (Conoscenza dell'attività aziendale -Tav. 3).

Fase 2 - Rischio di controllo⁶ (tutti i cicli di Tav. 3):

- conoscenza dell'impresa;
- condizioni economiche generali, del settore, etc.;
- interviste;
- diagrammi di flusso;
- questionari sul controllo interno ICQ.

Fase 3 - (Rischio) Livello di individuazione (Tav. 4).

Dalla ponderazione del *rischio intrinseco* e del *rischio di controllo* il revisore legale determina il (*rischio*) *livello di individuazione* e di conseguenza il rischio di revisione e decide quale approccio (di sostanza o conformità – **Tav. 11 e 12**) da adottare sulle poste di bilancio di riferimento. Il revisore legale in base alla personale valutazione “professionale e critica” potrà valutare se il rischio di revisione sia alto.

Tavola 4 - (Rischio) Livello di individuazione per la determinazione del rischio di revisione

Rischio di Revisione: Metodo “professionale o critico” ex P.R. 400 (18/107 2000) Appendice

(Rischio) Livello di Individuazione	Rischio di Controllo			
	Alto A	Medio B	Basso C	
Rischio Intrinseco. Vedere valutazione in Dossier OdV - Governance Punto 6.2	1 Alto	Molto Basso A1	Basso	Medio
	2 Medio	Basso	Medio	Alto
	3 Basso	Medio	Alto	Molto Alto C3

⁵ Per esempio: Rischio Intrinseco Basso (riga 3) e Rischio di Controllo Basso (colonna C) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione C 3). Risultato: Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità.
 Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga 1 e colonna A) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione A 1). Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità

⁶ Si pensi ad entità aziendali ove, con facilità, si possono verificare tutte le transazioni oltre un certo importo (per esempio: la totalità delle transazioni da 5/10.000 euro e superiori) e con scelta casuale a campione altre, sotto tale cifra, avendo conforto inoltre dalle usuali verifiche di sostanza quali le conferme esterne (crediti, debiti, banche, legali) dei saldi e le verifiche fisiche (cassa, titoli, cespiti).

⁶ Op. cit. da Cap. 41 a 51.

B) Metodo del rischio residuo (statistico)

Le fasi attraverso cui si attua sono le medesime della prima metodologia esposta ed è definito dalla seguente formula: **AR = IR x CR x DR**. La determinazione quantitativa del Rischio di Revisione dipende sia dalla valutazione percentuale data al *Rischio Intrinseco (IR)* e al *Rischio di Controllo (CR)* sia dal lavoro svolto dal Revisore Legale nel determinare il (*Rischio*) *Livello di Individuazione (DR)* e, conseguentemente, il *Rischio di Revisione* del bilancio (*Audit Risk, AR*). Con questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco con la relativa percentuale di copertura ed il rischio di controllo con la relativa percentuale di copertura, determina la *percentuale del rischio di individuazione* e, facendo il prodotto di questi fattori, ricava il tasso di errore e quindi *rischio di revisione*. La particolarità di questo metodo è che con esso si debba applicare un approccio essenzialmente statistico. Ad esempio, se si ipotizza che (*Tav. 5*):

- ✓ la copertura del rischio intrinseco IR sia pari all'80%;
- ✓ la copertura del rischio di controllo CR sia pari all'80%;
- ✓ il rischio di individuazione DR sia pari all'8%;

Il rischio di revisione AR sarà dunque pari a: $80\% \times 80\% \times 8\% = 5,12\%$.

Concludendo, il rischio di revisione (**1 - %AR**) esprime il livello di affidabilità: ipotizzando che il livello di rischio sia valutato al 5,12%, il revisore ritiene affidabili al 94,88% i risultati del proprio lavoro e valuta nel 5,12% le probabilità che quei risultati siano errati (ogni volta che afferma, dopo il proprio lavoro, che un bilancio è corretto, ha una probabilità del 5,12% che ciò non sia vero). In altre parole, aggregando i risultati, in media ogni 20/22 *items* corretti ve ne potrebbe essere uno errato. E' quindi possibile affermare che il rischio di revisione dipende in larga parte sia dal rischio intrinseco (ossia dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance o da terzi), sia dal rischio di controllo (vale a dire dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti dal personale dipendente o da terzi) le cui cause sono da ricercare negli errori contabili o nelle frodi contabili. Il revisore legale a questo punto dovrà valutare il rischio di revisione finale che dovrà risultare accettabile⁷.

Tavola 5 - Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile come rischio residuo - B) Metodo del "Rischio residuo"

IR	CR	DR	AR Audit Risk
Rischio Intrinseco % di copertura - da 6.2	Rischio di Controllo del ciclo % di copertura	Rischio di Individuazione % del rischio	%
Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 8%	5,12

Risk Approach		Rischio Accettabile	
Rischio Intrinseco (% di copertura della Governance)	IR	Da	0 a + 100 %
Rischio di Controllo (% di copertura delle Unità Operative)	CR	Da	0 a + 100 %
(Rischio) Livello di Individuazione (% di Rischio del Revisore Legale)	DR	Da	0 a + 100 %
IR x CR x DR =AR		IR x CR x DR =AR	
Rischio di Revisione Residuo (deve essere valutato come accettabile)	AR	Da	0 a - 1/-10% ^{3b}

2. PRIMO PASSO: LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

Per determinare il Rischio di Revisione il revisore legale, come prima fase, deve stimare il *Rischio Intrinseco*. Il presente paragrafo propone alcune *check list* necessarie per la sua valutazione. Il controllo qualità verificherà la metodologia che il revisore legale ha adottato per definirlo. Con il termine "*Rischio di Revisione*" si definisce il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto. Come già riportato, le componenti del *rischio di revisione* sono tre: il *rischio intrinseco*, il *rischio di controllo* e il (*rischio*) *livello di individuazione*. In questo capitolo oltre a definire il *rischio intrinseco* si propongono alcune *check list* tratte dai principi di revisione ISA Italia⁸.

Il *Rischio Intrinseco* è la possibilità che un saldo di un conto o di una classe di operazioni siano non corretti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente alla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni. Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.

2.1 Rischio Intrinseco nel dettaglio (Tav. 1 e 6 – riepilogo check list utili alla sua determinazione)

- Per accertare il grado di *Rischio Intrinseco*, il revisore valuta numerosi fattori, quali ad esempio: l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione; per esempio: l'inesperienza di alcuni dirigenti potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio;
- pressioni anomale sulla Direzione; per esempio: circostanze particolari che potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre aziende del settore o mancanza di capitali necessari per continuare l'attività);
- la natura dell'attività svolta dalla società; per esempio: la potenziale obsolescenza tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capitale proprio, la significatività dei rapporti con parti correlate, la concorrenza, indicatori quali l'andamento generale dei mercati, degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia;
- singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori; per esempio: conti che sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto grado di stima;
- la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;

⁷ Sottolineo il fatto che il presente esempio è l'unico che ho trovato da proporre al lettore. Se qualche collega fosse a conoscenza di altri esempi, è pregato di comunicarmeli in modo che si possa divulgare una maggior casistica pesenato@albertopesenato.net

⁸ Op. cit. Parte II

^{3b} La percentuale è indicativa: essa è a discrezione della sensibilità professionale del Revisore Legale.

RISK APPROACH

- il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore o perché facilmente trasferibili;
- operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;
- le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.

La **Tav. 6** riassume le *check list* utilizzate per la determinazione del *Rischio Intrinseco* e, dalla sintesi delle stesse, il revisore potrà trarre il giudizio definitivo su di esso. Le *check list* sono tratte da specifici principi di revisione e sono di conforto nella valutazione che il revisore legale darà alle singole aree. La determinazione del *Rischio Intrinseco* è la prima delle quattro fasi che il revisore legale deve applicare per determinare il *Rischio di Revisione*.

Tavola 6 - Check list utili per la determinazione del Rischio Intrinseco (Due metodi A e B)

RISCHIO INTRINSECO Determinazione finale della valutazione		B) Metodo del "Rischio Residuo"	A) Metodo Professionale o Critico		
W/P	Descrizione check list (Dossier Generale)	%	Alto	Medio	Basso
9.1	Documenti <i>CoSO Report I</i> e <i>CoSO Framework SCIGR</i> : Principi guida ^{4b} P.R. ISA Italia - App. 1				
9.2	Documento <i>CoSO Framework (SCIGR)</i> : P.R. ISA Italia 315 App. 1				
10.3	Antiriciclaggio P. R. ISA Italia 250				
10.4	Transazioni con le parti correlate P. R. ISA Italia 550				
10.5	Eventi successivi – P.R. ISA Italia 560				
10.6	Continuità aziendale - P.R. ISA Italia R. 570				
10.7.1	1) Falsa informativa economico – finanziaria 2) Appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa - P.R. ISA Italia 240 App. 1				
10.7.2	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi - P.R. ISA Italia 240 App. 3				
10.7.3	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi P.R. ISA Italia 315 App. 2				
10.7.4	Corretta amministrazione P.R. ISA Italia 250				
10.7.5	Possibili procedure di revisione in risposta a rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi P.R. ISA 240 App. 2				
Descrizione Questionari I.C.Q. (Dossier Procedure)					
1.a	a) Conoscenza dell'attività aziendale P.R. ISA Italia 315				
1.b	b) <i>CoSO Report I</i> : obiettivi di controllo interno				
A) Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo "PROFESSIONALE O CRITICO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul <i>Livello</i> Rischio Intrinseco complessivo (da riportare in ogni singolo ciclo)			Alto	Medio	Basso
B) Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO" Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sull' <i>indice</i> di Rischio Intrinseco complessivo da 0 a 100% (da riportare in ogni singolo ciclo)			%		
Commento					
Completamento <i>Check list</i> ed aggiornamento	20____	20____	20____	20____	
	20____	20____	20____	20____	

Le *check list* qui proposte **hanno carattere pluriennale** e vanno compilate il primo anno ed aggiornate negli anni successivi: esse seguono il lavoro del Revisore per più anni e quindi vanno inserite nel Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del *Rischio Intrinseco* nel tempo.

^{4b} Il documento *CoSO Report I* (1992) nei suoi **23 principi guida** nasce come presidio anticorruzione basato su un affidabile sistema di controllo interno. Il documento *CoSO Framework SCIGR* (2013) nei suoi **17 principi guida** e **87 punti di attenzione** sposta su CdA e Management la responsabilità primaria della gestione anti-corruttiva. Essi sono sviluppati in 5 semplici *check lists* che raccolgono i **40 principi guida** come utile strumento che assolve anche ai dettami del P.R. ISA Italia 315 app. 1 e saranno proposti in un altro contributo.

2.1.1 La prima check list proposta: continuità aziendale

Il principio di revisione ISA Italia n. 570 afferma che, in base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene ritenuta in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta.

Tavola 7 - Check list della continuità aziendale (P.R. ISA Italia: 230 – 265 - 570 - 580)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO			
10.6	Continuità aziendale P.R. ISA Italia 570		
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo		Alto	Medio Basso
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo		%	

Questa check list **ha carattere pluriennale** e va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi: essa segue il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno tutte inserite nel nuovo dossier/archivio Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

Check list sulla continuità aziendale

Descrizione		Si	No	W.P.	Note e sigla
1.	<i>Indicatori finanziari</i> La società risulta essere in una situazione di <i>deficit</i> patrimoniale o di capitale netto negativo?				
2.	Esiste un ricorso a prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine? Esistono prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso?				
3.	Ci sono indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento?				
4.	<i>Altri indicatori</i> ✓ Consistenti perdite d'esercizio; ✓ Mancanza, difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; ✓ Impossibilità di saldare i debiti e d'incassare i crediti a scadenza; ✓ Difficoltà a rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; ✓ Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento alla consegna; ✓ Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.				
5.	<i>Indicatori gestionali</i> ✓ Dimissione di consiglieri; ✓ Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito; ✓ Perdita di mercati fondamentali, di <i>franchising</i> , di concessioni o di fornitori importanti; ✓ Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali.				
6.	<i>Altri indicatori</i> ✓ Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali; ✓ Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento; ✓ Contenziosi legali e fiscali che, in caso di sconfitta, potrebbero portare a condanne che l'impresa non sarebbe in grado di sopportare; ✓ Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all'impresa; ✓ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente.				

Questa check list va aggiornata ogni anno e la risposta «no» corrisponde al principio di continuità aziendale

2.1.2 La seconda check list: esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

Il P.R. ISA Italia 240, integrato da tre appendici, tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio. In particolare, approfondisce le modalità con cui il principio di revisione ISA Italia 315 e il principio di revisione ISA Italia 330 debbano trovare applicazione in relazione a rischi di errori significativi dovuti a frodi. I seguenti sono esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode (punto 10.7.2. dell'archivio dell'organizzazione del lavoro).

Tavola 8 - Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO			
10.7.2	Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi P.R. ISA Italia 240 App. 3		
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo	Alto	Medio	Basso
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo	%		

Questa check list ha **carattere pluriennale** e va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi: essa segue il lavoro del Revisore per più anni e quindi vanno tutte inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

Check list circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

Descrizione operazioni	Sì	No	Note
<p><i>Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi.</i> Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode.</p> <p>Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali; ✓ operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati; ✓ rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari; ✓ evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conformi ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate; ✓ segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi. <p>Evidenze contraddittorie o mancanti, comprese le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ documentazione mancante; ✓ documentazione che sembra aver subito manipolazioni; ✓ indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale; ✓ significative partite in riconciliazione non giustificate; ✓ inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come, ad esempio, crediti che crescono più rapidamente dei ricavi; ✓ risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla Direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa; ✓ discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute; ✓ numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti; ✓ differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti; ✓ smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca; ✓ insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali; ✓ evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa; - un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto; ✓ incapacità di fornire evidenze delle attività di implementazione e verifica dello sviluppo dei principali sistemi informativi e delle modifiche apportate ai programmi, relativamente alle modifiche ed ai processi di sviluppo dell'anno in corso. <p>Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione, comprese le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi; ✓ ingiustificata pressione imposta dalla Direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi; • reclami da parte della Direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori verso i membri del team di revisione, con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la Direzione; ✓ • ritardi inusuali da parte dell'impresa nel fornire le informazioni richieste; ✓ • riluttanza a facilitare l'accesso del revisore ai principali archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate; ✓ • rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, incluso il personale addetto alla sicurezza, alle attività operative e allo sviluppo dei sistemi; ✓ • riluttanza ad integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile; ✓ • riluttanza a fronteggiare tempestivamente le carenze identificate nel controllo interno. <p>✓ Altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ • riluttanza della Direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance; ✓ • principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore; ✓ • frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze; ✓ • tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa. 			

2.1.3 La terza check list: condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi

Il P.R. ISA Italia 315 è integrato da due appendici⁹. La seconda tratta vari esempi di condizioni o eventi che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi. Gli esempi forniti coprono un'ampia gamma di condizioni ed eventi; tuttavia, non tutte le condizioni e gli eventi sono rilevanti ai fini di ciascun incarico di revisione e l'elenco degli esempi non è necessariamente completo.

Tavola 9 - Condizioni ed eventi che possono indicare rischi ed errori significativi (P.R. ISA Italia: 240 – 315 – 315 App. 2)

RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI			
10.7.3	Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi P.R. ISA Italia 315 App. 2		
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo	Alto	Medio	Basso
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo	%		

Questa check list ha carattere pluriennale e va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi: essa segue il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno tutte inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi

	Con Asterisco *: quelli indicati dal P.R. ISA Italia 315 App.2 Senza Asterisco: indicati dalla pratica professionale	Sì	No	Note
1*	Espansione su nuove aree geografiche e località			
2*	Operatività in aree che sono economicamente instabili, come paesi con una svalutazione monetaria significativa od economie con alta inflazione			
3*	Operatività soggette ad alto grado di complessità nel quadro regolamentare e/o normativo			
4	La Direzione dell'impresa è concentrata in una sola persona			
5	Per la Direzione vi è remunerazione a risultato			
6	Concorrenza molto forte			
7	La società dipende da pochi clienti e/o prodotti			
8	L'impresa ha investito in settori soggetti a rapidi mutamenti di mercato, tecnologici, organizzativi			
9	Esito negativo di molte transazioni (fallimenti ecc.)			
10	Nazionalizzazione delle imprese			
11	Sensibile incremento del volume di affari			
12	Violazioni delle leggi vigenti			
13*	Problemi di continuità aziendale e di liquidità, inclusa la perdita di clienti significativi			
14	L'impresa procede ad operazioni di <i>maquillage</i> del bilancio per ottenere crediti da istituti di credito			
15*	Limitazioni di disponibilità di capitali di credito			
16*	Cambiamenti nel settore di attività dove opera l'azienda			
17*	Cambiamenti nella catena dei fornitori			
18*	Partecipazioni in settori di attività in via di smobilizzo			
19*	Cambiamenti nell'impresa quali acquisizioni rilevanti o ristrutturazioni od altri eventi inusuali			
20*	La presenza di alleanze e <i>joint ventures</i> complesse			
21*	Utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio, imprese a destinazione specifica ed altri accordi finanziari complessi			
22*	Operazioni significative con parti correlate			
23*	Assenza di personale con competenze adeguate riguardo alla contabilità ed all'informativa economico - finanziaria			
24*	Cambiamenti del personale chiave in particolare allontanamento di figure chiave a livello dirigenziale			
25	Insolito avvicendamento di consulenti amministrativi, legali e di sindaci			
26*	Carenze nel controllo interno, specialmente quelle non affrontate dalla Direzione			
27	Eccessivo ottimismo non riscontrabile nei fatti			
28	Struttura del controllo interno tale da non fornire garanzie di buona gestione.			
29*	Incoerenza tra la strategia IT dell'impresa e delle sue strategie di gestione			
30*	Cambiamenti nell'ambiente IT			
31*	Installazioni di nuovi significativi sistemi IT rilevanti per l'informativa economico finanziaria			
32*	Indagini in merito ad attività od a risultati finanziari dell'impresa da parte dell'Autorità di Vigilanza o dell'autorità governativa			
33	I documenti contabili non sono archiviati con ordine			
34	I responsabili dei vari servizi e la Direzione danno risposte evasive, fuorvianti, incomplete			
35	Cattiva gestione degli impianti produttivi, ecc.			
36*	Errori significativi avvenuti in passato, numero significativo di rettifiche a fine esercizio			
37*	Numero significativo di operazioni non di <i>routine</i> o non sistematiche, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo ed a operazioni con ricavi significativi a fine periodo amministrativo.			
38*	Operazioni registrate secondo disposizioni della Direzione, per esempio, rifinanziamento del debito, beni da vendere e classificazione dei titoli negoziabili			
39	Applicazione di nuovi principi in materia contabile			
40*	Quantificazioni contabili riferite a processi complessi			
41	Gli indici di bilancio negli ultimi anni hanno andamenti anomali			
42*	Eventi od operazioni che comportano una significativa incertezza di misurazioni, incluse le stime contabili			
43*	Contenziosi in corso e passività potenziali; per esempio garanzie di vendita, garanzie finanziarie, bonifiche ambientali			

⁹ Si ricorda qui che l'appendice 1 del P.R. ISA Italia 315 richiama *in toto* i 5 principi del documento *CoSO Report I ora CoSO Framework SCIGR* già trattato in "Revisione legale e Micro Imprese: l'unica soluzione possibile" disponibile su www.albertopesenato.net e www.formazionerevisori.net.

44	Agitazioni politiche			
45	Esponenti politici nei consigli di amministrazione			
46	Esponenti politici nella parentela di soci ed amministratori			
47	Quote di capitale detenute da enti pubblici			
48	Partecipazione in enti pubblici			
49	Partecipante o controllante che sia un ente pubblico			
50	Rapporti di conoscenza occasionali con esponenti politici o Autorità di Stato			
51*	Partecipazioni o settori di attività in via di smobilizzo			
52*	Cambiamenti nell'impresa, quali grandi acquisizioni o ristrutturazioni o altri eventi inusuali			
53*	Sviluppo e offerta di nuovi prodotti o servizi o ingresso in nuove linee di attività			
54*	Cambiamenti nella catena dei fornitori			
55*	Cambiamenti nell'attività in cui opera l'azienda			
56*	Limitazione alla disponibilità di capitale di credito			

Questa check list va aggiornata ogni anno e la RISPOSTA «SÌ» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA.

2.1.4. La quarta check list: corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti

Gli obiettivi che l'attività di vigilanza sulla «corretta amministrazione» si pone consistono in:

- accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la diligenza propria dell'incarico ricevuto;
- controllo che la struttura organizzativa sia idonea a soddisfare la richiesta che le operazioni da intraprendere determinano;
- verifica a proposito della consistenza del patrimonio e delle risorse aziendali al fine di accertare che siano sufficienti per il finanziamento delle operazioni;
- verifica che il grado di indebitamento sia compatibile con le capacità aziendali;
- verifica che gli amministratori operino in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Tabola 10 - Check lists della corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti (P.R. ISA Italia: 230 – 240 – 315 – 250 – Documento CoSO Framework)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO			
10.7.4	Corretta amministrazione	P.R. ISA ITALIA 250	
Valutazione finale Rischio Intrinseco metodo del "PROFESSIONALE O CRITICO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sul Livello Rischio Intrinseco complessivo		Alto	Medio
Valutazione finale Rischio Intrinseco con il metodo del "RISCHIO RESIDUO": sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite il Revisore Legale dia il Suo giudizio sulla Percentuale di Rischio Intrinseco complessivo		%	

Questa check list ha carattere pluriennale e va compilata il primo anno ed aggiornata negli anni successivi: essa segue il lavoro del Revisore per più anni e quindi tutte vanno inserite nel nuovo Dossier Generale ad ogni revisione. Si potrà, in questo modo, monitorare l'evoluzione del Rischio Intrinseco nel tempo.

	Descrizione operazioni	Si	No	Note
1.	Sulla scorta delle verifiche eseguite, delle informazioni acquisite e dai colloqui avuti si può affermare che dall'ultima visita gli amministratori hanno svolto operazioni:			
2.	• Estranee all'oggetto sociale.			
3.	• In cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi.			
4.	• Manifestamente imprudenti o azzardate.			
5.	• Che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale.			
6.	• Volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.			
7.	• In contrasto con le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal consiglio di amministrazione.			
8.	• Atti e deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la possibilità del prosieguo della vita aziendale.			
9.	• Scelte gestionali non ispirate al principio della ragionevolezza, cioè non conformi ai principi dell'economia aziendale, incongruenti e non compatibili con le risorse e il patrimonio sociale.			
10.	• Effettuazione di operazioni di rischio senza compiere consapevoli valutazioni sulla base di appropriati piani finanziari ed economici e sulla scorta delle informazioni disponibili.			
11.	• Comportamenti ed operazioni non conformi a leggi e regolamenti in vigore; a tale scopo discutere con la Direzione: <ul style="list-style-type: none"> o il quadro normativo; o l'applicazione delle leggi e dei regolamenti. 			
12.	Farsi rilasciare apposita attestazione. ¹⁴			
13.	Le non conformità rilevate devono essere comunicate: <ul style="list-style-type: none"> 1) alla direzione? 2) alle autorità preposte al controllo? 			

^{5b} Op. cit. Cap. 14.

14.	<p>Quali effetti possono avere sul nostro giudizio come revisori?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un giudizio con rilievi o negativo? 2) con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione ovvero di impossibilità di esprimere un giudizio? 3) Rinuncia all'incarico? 			
15.	<p>Procedure di revisione nei casi di non conformità identificate o sospette¹⁵ <i>Indizi di non conformità a leggi e regolamenti</i> Se il revisore viene a conoscenza dell'esistenza degli aspetti descritti di seguito, o riceve informazioni al riguardo, ciò può rappresentare un indizio di non conformità a leggi e regolamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) indagini da parte di organismi di vigilanza e di enti di controllo pubblici o pagamento di sanzioni o penali; 2) pagamenti per servizi non specificati o prestati a consulenti, parti correlate, propri dipendenti o dipendenti degli organismi pubblici; 3) provvigioni sulle vendite o commissioni di agenzia che appaiano eccessive rispetto a quelle normalmente corrisposte dall'impresa o nell'ambito del settore di attività o rispetto ai servizi effettivamente ricevuti; 4) acquisti a prezzi significativamente al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato; 5) pagamenti inusuali in contanti, acquisti regolati con assegni pagabili al portatore o rimesse su conti correnti cifrati; 6) operazioni inusuali con società aventi sede in paradisi fiscali; 7) pagamenti per beni o servizi presso paesi diversi da quelli di provenienza dei beni e dei servizi; 8) pagamenti non supportati da apposita documentazione di controllo valutario; 9) esistenza di un sistema informativo che non fornisca, volutamente o incidentalmente, una documentazione idonea per la revisione contabile o elementi probativi sufficienti; 10) operazioni non autorizzate o erroneamente registrate; 11) notizie negative divulgate dagli organi di stampa. 			

Questa check list va aggiornata ogni anno e la risposta «no» corrisponde a principio di corretta amministrazione

Tavola 11 - Verifiche di Conformità (compliance)

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE
I controlli di conformità servono a verificare i punti di forza ed a garantire che le procedure sono adottate e che i controlli rilevati durante la stesura degli I.C.Q. (Questionari sul Controllo Interno) avvengano nella realtà aziendale.	Procedure di Conformità (Rischio di Revisione Basso)	Verifica e osservazione che i controlli interni specifici siano applicati tramite raffronti documentali sulle transazioni.
		Analisi di registrazioni, documenti, strumenti elettronici che consentono di verificare l'efficacia dei controlli
		Verifica dell'esecuzione dei controlli effettuati sui documenti quale parte del sistema del controllo interno
		Riesecuzione di taluni controlli in modo autonomo anche per mezzo di tecnologia informatica

^{6b} Tratte del P.R. ISA Italia 250.

Tavola. 12 - Procedure di Validità o di Sostanza (Substantive)

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE		
<p>Valide per le MICROimprese</p> <p><i>Se il Revisore Legale giudica Basso il Rischio Intrinseco e Alto il controllo sulle procedure da parte del proprietario-amministratore, egli potrà basare i propri giudizi su controlli di tipo sostanziale o di validità (substantive)</i></p>	Procedure di Validità	Analisi Comparativa <i>Analytical Review</i>	Uniformità Omogeneità	
			Indici di bilancio	
		Verifiche delle transazioni e dei fatti di gestione significativi		
		Rilevazione fisica dei beni: Magazzino, Cassa, Istituti di credito, Valori, Cespiti, Altro		
		<p><i>Significativa richiesta di conferma esterna (Circularizzazioni)</i></p> <p><i>Crediti, debiti, merci presso terzi e di terzi presso la società, services esterni, leasing, factoring, recupero crediti, assicurazioni, consulenti del lavoro.</i></p> <p><i>Servizi esterni*: Tenuta della contabilità e dei libri contabili; Adempimenti fiscali (determinazione delle imposte d'esercizio; predisposizione dei modelli dichiarativi; gestione dei versamenti ecc.); del lavoro (elaborazione delle buste paga, adempimenti contributivi e assicurativi, tenuta dei libri del lavoro), funzione IT, altro.</i></p> <p>* Conferme esterne principalmente riferite a Microimprese.</p>		
		Tutte le verifiche imposte dal P.R: SA Italia 250 B "Regolare tenuta della contabilità"		
		Verifiche dei saldi di Bilancio	Ricalcolo composizione	
			Verifica incassi e pagamenti successivi	
			Verifica Cut-off	
			Verifica di passività non registrate	
Verifica corretta valutazione				
Verifica corretta classificazione				

Appendice - IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ IN SINTESI


A conclusione del presente contributo è bene ricordare che gli ispettori del MEF verificheranno nel dettaglio l'approccio che il revisore legale ha adottato nel proprio intervento e andranno ad eseguire i controlli sulla metodologia e le tecniche applicate con riferimento ai dettami previsti dal controllo della qualità. In estrema sintesi, le regole riferite al «controllo della qualità» pretendono la rigorosa applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) e della pratica professionale in materia pianificazione, conduzione e gestione del lavoro specifico del revisore legale¹⁰

Tavola. 13 - Estrema sintesi delle verifiche che gli ispettori del MEF potranno eseguire.

- | |
|--|
| <p>A) Conoscenza della società P.R. ISA Italia 315:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Archivio Permanente: informazioni sulla storia della società; 2) Archivio Imposte: Informazioni sulla storia fiscale della società; 3) Archivio Procedure (Tav. 3): Check list 1a: Conoscenza dell'attività aziendale; 4) Pianificazione della revisione <p>B) Determinare il Rischio di Revisione e le verifiche eseguite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Archivio Generale o dell'Organizzazione del Lavoro. Determinare il <i>Rischio Intrinseco</i>: completare le <i>check list</i> e riportare le conclusioni in <i>Tav 6*</i>; 6) Archivio delle Procedure. Determinare il <i>Rischio di Controllo</i> ICQ - Questionari sul Controllo Interno (<i>Tav. 3</i>) Rispondere alle domande dei questionari ed identificare il <i>Rischio di Controllo (punto 3.1.7)</i> per ogni ciclo operativo*; 7) Contestualmente determinare il (Rischio) Livello di Individuazione (Tav. 4) (punto 3.1.7) ed il <i>Rischio di Revisione (punto 3.1.5)</i> per ogni ciclo operativo e per posta di bilancio*. Definire quali verifiche di conformità o sostanza da applicare (<i>Tav. 11 e Tav.12</i>). <p>C) Altre procedure di revisione - Bilancio - Relazione di revisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) La verifica dell'Inventario fisico; 9) Conferme esterne; 10) Verifiche ex P.R. SA Italia 250B e art. 14 d. lgs. 39 del 27/01/2010; 11) Bilancio: Le verifiche sul bilancio al 31/12/20xx. 12) Verifica del Controllo della qualità; 13) verifica della Relazione di revisione |
|--|

**(check list e questionari completati nei primi interventi e negli anni successivi puntualmente aggiornati)*

¹⁰ Controllo qualità: definito nel P.R. ISA Italia 200, che ne anticipa gli elementi e dai successivi P.R. ISA Italia 220 e ISCQ 1.



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

A causa dell'emergenza coronavirus abbiamo dovuto sospendere la nostra ordinaria attività formativa...

MA L'ADCEC NON SMETTE DI RESTARE COLLEGATA CON VOI...

- TRAMITE IL PERCORSO FORMATIVO ON-LINE GRATUITO PER GLI ISCRITTI DAL TITOLO "LE RICADUTE CIVILISTICHE E FISCALI DELL'EMERGENZA COVID-19" IN COLLABORAZIONE CON SEAC
- ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEL MASTER "NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA", CON MODALITÀ DA STABILIRSI, CHE VI VERRANNO PRONTAMENTE COMUNICATE
- PER IL FUTURO ATTRAVERSO UNA NUOVA PROGRAMMAZIONE RIVOLUZIONATA ED INNOVATIVA BASATA SU DI UN MIX DI AGILE FORMAZIONE ON-LINE E DI SIGNIFICATIVI INCONTRI DI PERSONA

Per approfondire e tenerti aggiornato visita il nostro sito www.commercialistideltriveneto.org